

Tommaso Indelli, *La giustizia nella Langobardia meridionale tra norma e prassi*, prefazione di Claudio Azzara, premessa di Gabriele Archetti, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2020 (Centro studi longobardi. Ricerche, 4), pp. 259, ill. ISBN 9788868093211.

La seconda novità editoriale sulla quale occorre soffermarsi è stata pubblicata per i prestigiosi tipi del CISAM, all'interno della collana di ricerche promossa dal Centro studi longobardi. Opera di Tommaso Indelli, da anni collaboratore di Claudio Azzara all'Università di Salerno, si presenta come un volume corposo e di evidente pregio editoriale, peraltro riccamente illustrato con le miniature provenienti dal *cod. 4* della Biblioteca statale del Monumento nazionale della Badia di Cava. Nel corso della sua attività di ricerca, l'A. si è distinto per una nutrita serie di scritti monografici di taglio medievistico, dedicando particolare attenzione alle vicende politiche dell'Italia meridionale durante le dominazioni longobarda, bizantina e normanna. Tra queste opere, alcune in particolar modo vanno considerate come strumenti proficui per orientarsi in quella fase convulsa che va dalla scissione del Principato (849) fino al suo definitivo tracollo (1077). Anche stavolta ci si spinge fino agli ultimi anni del regime longobardo, ma il *dies a quo* è anticipato al sec. VIII.

La nuova fatica di Indelli, tuttavia, rinuncia alla rodada impostazione evemenenziale, adottando un punto di vista storico-giuridico focalizzato sulle modalità di amministrazione della giustizia e sulle istituzioni preposte allo scopo.

D'altro canto, allo Studioso non mancano gli strumenti per intraprendere un'indagine di tipo tecnico sulle fonti giuridiche, data la sua formazione dottorale in ambito romanistico. Indelli affronta l'argomento consapevole di quanto siano rilevanti le strutture giuridiche nel dar forma alla vita associata; mostra chiaramente di percepirle come una testimonianza irrinunciabile per penetrare le dinamiche di una civiltà. Ma se la giuridicità non si esaurisce nel potere – e ciò tanto più nella stagione del policentrismo altomedievale – la visuale del ricercatore deve necessariamente spaziare dal diritto scritto al diritto vivente, cercando di cogliere quei “sottoinsiemi” che convivono nella cornice più ampia di un ordinamento plurale. Nel valorizzare questi elementi, i riferimenti storiografici dell'A. sono solidi e la prospettiva feconda.

Si comprende, allora, un'opzione metodologica fondamentale: non è possibile trattare di legge e giustizia prescindendo dall'apporto della storia del diritto. Per decenni, complice la progressiva latitanza di giuristi sempre meno interessati al Medioevo, la storia sociale ha riletto le fonti senza un adeguato bagaglio specialistico e, talora, rifiutandolo in modo esplicito. In esse, si è cercato il riflesso culturale di una società o, all'opposto, la volontà dei potenti, accantonando il va-

lore intrinseco dell'oggetto analizzato e strumentalizzandolo ad altre domande. Ne sono scaturite riflessioni non prive d'interesse, ma inevitabilmente parziali (bisognerà pur confessare, d'altra parte, che gli aridi formalismi di alcuni giuristi hanno facilitato l'idiosincrasia). L'A. è meritoriamente alla ricerca di un dialogo, come dimostra la bibliografia citata, che non disdegna neanche la letteratura più risalente (alla quale, nonostante tutto, va riconosciuta una straordinaria erudizione e non poche intuizioni: prim'ancora dei vari Bognetti, Mor e Cavanna, maestri come Schupfer, Del Giudice, Brandileone, Tamassia sono stati pionieri del Medioevo longobardo e bizantino, e al loro insegnamento restiamo tutti debitori). Ciò significa assumere una metodologia eclettica ma non escludere una critica equanime rivolta alle tendenze deteriori di entrambe le discipline. Al di là del settorialismo, Indelli denuncia un duplice misconoscimento. Da parte dei giuristi, l'eccessiva fiducia nell'effettività delle leggi, con la convinzione che fossero "integralmente applicate" e perfino dotate di "completezza". Da parte degli storici, soprattutto quelli di estrazione anglosassone, la completa svalutazione delle stesse: più manifesti ideologici che norme di condotta, nel concreto sarebbero rimaste lettera morta lasciando spazio a un informale *Settlement of Disputes*. Rispetto a tale contrasto, lo Studioso professa una "posizione mediana" volta a misurare e spiegare quella divergenza tra lettera e prassi che, indubbiamente, salta agli occhi. Premetto che sia l'intento che le conclusioni mi sembrano assolutamente ragionevoli: lungi dal difendere posizioni preconcepite, Indelli lavora sulle fonti proponendo un'interpretazione dello scarto senza negarlo ma tuttavia

ric conducendolo a proporzioni più contenute. Soprattutto, individua una logica di fondo che chiarisce il fenomeno in modo convincente.

Alcuni rilievi, forse, andrebbero meglio circostanziati. Non condivido fino in fondo il rimprovero mosso da Indelli alla storia del diritto *tout court*, rea di aver assunto una "prospettiva continuista" rispetto all'esperienza giuridica romana e di aver confidato ciecamente nell'effettività delle leggi. Del resto, essa dovrebbe avere ben chiara la differenza tra un sistema codificato, ispirato al giuspositivismo, e un *ordo iuris* come quello medievale, superficialmente conflittuale, legislativamente lacunoso, consuetudinariamente dinamico, ma fondato sui capisaldi del *ius naturale* e dell'equità. Paolo Grossi ha delineato in modo quanto mai suggestivo questo quadro, ma non credo che le precedenti generazioni avessero frainteso le specificità dell'Età di mezzo. Semmai c'è stato chi ha rimproverato la rozzezza dell'Editto, con un approccio anacronistico viziato da una prospettiva romanista o illuminista; ma nessuno, mi sembra, che ne ha sopravvalutato le doti.

Circa la perdurante concezione pubblicistica del potere, invece, mi pare che anche tanta parte della medievistica si sia schierata in tal senso. Almeno per quanto attiene ai longobardi, non è possibile parlare di una configurazione dominicale della *regia potestas* mentre il fenomeno del *dominatus loci* e dell'allodialità, comunque si sia svolto, va posticipato alla metà del sec. IX. I longobardi meridionali rivelano una certa percezione del *palatium* e dei *iscalia*, differenziando peraltro gli atti compiuti dal principe *iure privatorum* da quelli compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Quando il

principe intende beneficiare qualcuno per mezzo di beni o (assai più raramente) di diritti pubblici, non ricorre alle forme della donazione tra privati ma emana un *praeceptum concessionis*. Il suo patrimonio privato appare separato dalle cose pubbliche, sebbene egli possa disporre anche di queste ultime ed assegnarle perfino in proprietà (con le relative facoltà di godere e disporre e senz'alcuna riserva di dominio eminente). Siamo dunque ancora lontani dall'inalienabilità del demanio e dall'elaborazione del concetto di *regalia* (il quale fungerà da leva, a partire dall'età sveva, per il progressivo recupero di un *publicum* effettivamente disgregato tra la fine del IX e la metà del XII secolo). Né si può già distinguere, in seno ai beni pubblici, tra ciò che è demaniale e ciò che è patrimoniale. Eppure, la concessione dei beni afferenti al Palazzo non dipende soltanto dall'arbitrio del principe, giacché l'atto grazioso si compie previa sollecitazione da parte di un *intercessor*. Qualunque sia stato il peso effettivo di questa figura – ma spesso di tratta di personaggi di rango, il cui ruolo non andrebbe sottovalutato – la sua stessa presenza, regolarmente menzionata nei documenti, si pone come requisito formale ed esclude la possibilità di configurare, in capo al monarca, una facoltà di disporre in via esclusiva del *publicum*.

Sul punto, l'A. mi consenta qualche perplessità circa la sua ricostruzione privatistica (ma, naturalmente, si tratta di una *vexata quaestio*: entrambe le posizioni possono far leva su argomenti fondati ed autorità prestigiose). Personalmente, sono incline ad una visione meno drastica e ritengo possibile individuare la sussistenza di una 'costituzione nascosta' capace di regolare – con tutti i limiti evidenti di una *Verfassung* con-

suetudinaria – l'esercizio del potere nel Principato di Benevento. Quel potere è fisiologicamente concepito come funzionale ad una 'cosa pubblica', è suggellato da un'acclamazione di popolo, è ampiamente condiviso e patteggiato con ottimati ed ecclesiastici. In questa ottica, ogni rivendicazione autocratica e dominicale è immediatamente percepita come un abuso, e viene osteggiata in quanto tirannide. Ne risulta un quadro tutt'altro che continuista rispetto al diritto pubblico tardoimperiale: i longobardi beneventani mi sembrano anzi profondamente calati nelle categorie e nelle prassi politiche dell'Alto Medioevo (la cosiddetta 'costituzione mista'). Ma ciò non esclude la persistente consapevolezza del *publicum* (sul piano teorico, bisognerà aspettare i legisti bassomedievali per qualificare la sovraordinazione monarchica in chiave espressamente dominicale, secondo un'accezione peraltro assai discussa della massima *imperator dominus mundi*).

Giustamente, Indelli mette in guardia da due luoghi comuni propri delle ricostruzioni storico-giuridiche: la pretesa compattezza etnica delle tribù germaniche e l'esistenza di un *Deutsches Gemeinrecht* anteriore alle invasioni. La carica esplosiva innescata dalla Scuola di Vienna sul versante medievistico è destinata a deflagrare anche nel nostro ambito, ponendo in questione molte delle certezze ereditate dai germanisti del sec. XIX. Si apre così lo scenario di un *Barbaricum* assai composito e precocemente contagiato dall'influenza romana. I popoli stanziati oltre il *limes* sarebbero dunque accomunati solo da un mero fattore antropologico: quello di costituire 'società tradizionali' contraddistinte dalla lentezza del mutamento, da un ordinamento tribale e dal prevalere della

consuetudine. Eppure, bisogna rilevare, l'A. è estremamente cauto nel portare tali premesse fino alle conseguenze più estreme: non rinuncia così né all'etnonimo 'germani' né all'etichetta 'diritto germanico'. Scelta prudente e, a mio avviso, sensata: col proprio relativismo radicale, i teorici dell'etnogenesi han fatto terra bruciata di ogni punto fermo, ed è arrivato il momento di una sintesi più ponderata.

Il lavoro ha il merito di non cedere alle sirene del revisionismo e della decostruzione fine a sé stessa, senza tuttavia ignorare quanto di buono le nuove tendenze abbiano comunque apportato. Indelli si muove con molta circospezione sul filo di un equilibrio difficile, e questo significa mediare evitando prese di posizione categoriche. È chiaro nel riproporre la personalità del diritto, smentendo con coraggio quei semplificatori che immaginano una rapida assimilazione etnica tra conquistatori e vinti (un quadro 'politicamente corretto' ma senza alcun riscontro nelle fonti). I longobardi di Indelli restano una minoranza fiera e ben determinata, che non ha sangue purissimo ma che s'identifica nel suo diritto (più volte descritto, nel libro, come marcatore etnico). C'è ancora posto per la stirpe e la sua identità culturale, anche se le pretese specificità biologiche sono state ampiamente ridimensionate. E c'è ancora posto per gli altri, che Longobardi non sono. Che esistano romanici nel territorio del *Regnum* e che resista anche una tradizione romanistica è attestato da diverse testimonianze – *in primis* dal cap. 91 di Liutprando – anche se esse non appaiono così numerose o limpide come il lettore potrebbe volere. Troppo spesso, però, la storiografia ha preferito sorvolare su di esse come su fastidio-

se pietre d'inciampo, raccontando un tipo d'integrazione francamente poco convincente. Invero, semplificare la complessità non è mai una buona chiave ermeneutica per comprendere un Medioevo che, invece, è assai geloso dei suoi infiniti particolarismi. Pur rifiutando la territorializzazione dell'Editto, comunque, lo Studioso non trascura le più recenti ipotesi sull'origine 'romana' dei diritti 'germanici'. È una pista ampiamente battuta nel recente convegno *L'esercito romano e l'alba dell'Europa. Modelli concettuali e sperimentazioni sociali tra linguaggi, istituzioni e diritto* (Roma, maggio 2019) e nel precedente *Civitas, iura, arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali all'origine dell'Europa (secc. III-VIII)* (Cagliari, ottobre 2012), secondo la quale il nucleo originario delle *leges barbarorum* consisterebbe in un regolamento militare circoscritto alle truppe *fœderatae* il cui uso sarebbe stato mutuato dall'ospite romano (e quindi, lungi dall'esprimere uno spirito 'germanico', in certi casi sarebbero addirittura *leges datae* impastate di volgarizzazioni postclassiche ed usi provinciali). Il rapporto tra esse ed il diritto romano sarebbe dunque informato al criterio della specialità e avrebbe seguito le stesse logiche che regolavano, dopo la *Constitutio Antoniniana*, la relazione tra i diritti locali e quello generale dell'Impero. Una tale impostazione, se non elimina il principio di personalità (i 'popoli germanici' sono essenzialmente eserciti), lo rivisita profondamente, giacché esclude che vi sia separazione netta tra i due ambiti, prospettando anzi il ricorso in via sussidiaria al regime romanistico. Siffatta interpretazione, dotata d'indubbio fascino, mi sembra in fin dei conti indimostrabile. Può adattarsi meglio alla fase che prece-

de il collasso dell'Impero, quando molte tribù agivano da truppe ausiliarie al di qua del *limes*, ma funziona male dopo la conquista, quando l'istituzione romana si è sgretolata seppellendo sotto le macerie il suo ordinamento ufficiale. Arrivati a questa altezza cronologica – e messo tra parentesi il problema delle origini – mi pare improbabile che il *ius civile* possa fungere da *ius commune*, e non solo per motivi simbolici e politici. L'arimanno, pur restando un guerriero, assume sempre più sembianze civili: viene dunque meno la ragione stessa del (presunto) regime di specialità. C'è poi un aspetto di carattere pratico da tenere in considerazione. Scartando la tarda testimonianza dell'*Expositio* («lex romana, que omnium est generalis»), bisognerebbe chiedersi quale diritto romano potesse davvero svolgere, nell'Alto Medioevo, una simile funzione integrativa. Non certo le semi-sconosciute compilazioni teodosiana e giustiniana. Forse le scarse raccolte private o le volgarizzazioni consuetudinarie? Davvero la legislazione longobarda necessitava di tale miserando supporto? Eppure nemmeno ai tempi di Carlo Magno, quando le suggestioni di romanità si fecero senz'altro più intense, il diritto romano riuscì ad imporsi come diritto comune (mentre, al contrario, troviamo soggetti che, pur dichiarando di vivere secondo la legge romana, ricorrono ad istituti tipici dell'altrui patrimonio giuridico). Mi sembra più probabile che, in caso di lacuna, la soluzione giuridica venisse 'inventata' ricorrendo al precedente o all'equità.

Resta comunque indiscutibile che, a un certo punto, le *leges Langobardorum* si siano stemperate nelle consuetudini territoriali. Non senza efficacia, Indelli immagina una sorta di presunzione di

appartenenza etnica desunta dalla provenienza geografica; nelle aree a maggior penetrazione longobarda si sarebbe adoperato il relativo diritto di *default*, salva la possibilità di una diversa dichiarazione da parte di un soggetto di diritto che si identificava come membro di una minoranza. È un'ipotesi degna di credito, che andrebbe meglio verificata sfruttando i ricchi codici diplomatici di area salernitana e barese: da dove vengono coloro che compiono la *professio iuris* e a quale ordinamento fanno appello? È comunque indicativo che, intorno al Mille, si avverta ancora l'esigenza di precisare la propria legge, perché ciò smentisce l'affermazione compiuta del principio di territorialità.

Fin qui, la monografia si è diffusa su questioni di notevole importanza ma tutto sommato marginali rispetto al suo oggetto primario d'indagine. Nell'approfondire il rapporto tra legislazione editale ed applicazioni processuali il lavoro offre risultati d'indubbio interesse. Il raffronto tra fattispecie giudicate e rispettive fattispecie astratte fuga qualunque dubbio: il giudice longobardo conosce la normativa, sebbene nella *notitia* si limiti ad un richiamo generico senza indicare precisamente quale capitolo abbia preso in esame. Ciò non significa che l'applicazione sia sempre rigorosa. Gaideris è artefice di un complotto ai danni di Arechi II: *Rotari*, 1 commina la morte e la confisca, ma il Principe si contenta ad irrogare solo la seconda. Suo fratello, complice della trama sovversiva, non patisce alcun castigo per questo delitto, piuttosto verserà una composizione di 1200 soldi per aver ucciso la moglie Simplicia: è esattamente la somma prevista da *Rotari*, 200 (*Regesti dei documenti dell'Italia meridionale*, iudicata, 364-365). In materia di

falso documentale, il cap. 243 di Rotari dispone l'amputazione della mano; i giudici meridionali sembrano meno cruenti, optando per la confisca (*CDL*, IV/2, 62). In queste ipotesi, non è difficile identificare una ragione equitativa nella mitigazione. In altri casi, il Principe riconosce l'esistenza di una disposizione editta- le ma preferisce accordare prevalenza all'*usus provinciae* (*CDL*, IV/2, 47; *CV*, II, 79): circostanza che prova come la norma positiva e quella consuetudinaria avessero di per sé la stessa *vis*, proprio come evidenzia la frequente eniadi *lex et consuetudo* (*CDC*, I, 163; *CDC*, III, 490; *CDC*, IV, 590; *CDC*, IV, 609). A ragione, Indelli spiega il ruolo della consuetudine non solo con la debolezza delle istituzioni ma anche col persistente ruolo della cultura orale. È un'intuizione che merita di essere adeguatamente valorizzata, anche tramite opportuni strumenti antropologici. Se le cose stanno in questi termini, però, la consuetudine *contra legem* non soccombe nemmeno di fronte alla norma scritta. Gli esempi testé proposti dimostrano che l'uso può derogare ad una legge di segno opposto; ed è proprio l'assenza di una gerarchia formale a consentire al giudice di optare per una prassi che meglio s'attaglia alle specificità del caso o del posto. Proporrei perciò di distinguere tra la *consuetudo contra legem*, che può ritenersi vigente se adeguata, da quella *mala consuetudo* di cui parlano le fonti, la cui ingiustizia è patente e che bisogna assolutamente sradicare. La prima può essere successiva alla legge, mentre la seconda è solitamente precedente alla stessa, che spesso interviene per annullarla. Ad ogni modo, nemmeno il mero criterio cronologico risulta determinante, restando senz'altro subordinato alla specialità e all'equità.

E ciò dimostra come neanche la redazione dell'Editto, nel raccogliere le antiche *cawarfdæ*, abbia esaurito la funzione vitale della prassi, che si rinnova costantemente anche grazie all'azione di notai e giudici. In questa ottica, l'applicazione intermittente della legge non è indice di una giustizia difettosa, ignorante o riluttante ma conseguenza di una determinata concezione del *facere iustitiam*.

E proprio questa particolare idea di giustizia – una giustizia elastica, volta a ricomporre più che ad imporre – legittima la scelta di non limitarsi alle *notitiae iudicati*, estendendo l'ambito della ricerca alle transazioni formalizzate tramite *convenientiae*, che spesso rappresentavano l'esito di un procedimento *coram iudice*. L'accordo, sollecitato da *boni homines*, veniva così sottoscritto dalle parti e dal giudice stesso, che poteva fissare una penale in caso di trasgressione (*CV*, I, 61). Lungi dal dimostrare la debolezza degli apparati, la soluzione transattiva costituisce il successo di una procedura che si pone l'obiettivo primario di *componere litem* (e *compositio* è detta, d'altra parte, la 'pena privata' comminata dall'Editto). Certamente, la *convenientia* si potrebbe siglare anche in via stragiudiziale, ma è chiaro che la presenza di un giudice rende l'atto inoppugnabile: siamo all'origine del giudice ai contratti, chiamato a conferire *fides publica* alla scrittura. È una figura che resterà caratteristica dell'esperienza meridionale e che comincia a definirsi nel sec. IX.

Fino alla fine di questo secolo, comunque, non si rilevano notevoli differenze tra il Mezzogiorno longobardo ed il *Regnum*, sia per quanto riguarda il processo sia per quanto attiene il diritto sostanziale; l'unico elemento di specialità sembra consistere nell'assenza di un

collegio di giudici *a latere* e di generici *adstantes*. Diversamente dai placiti del Nord Italia, che sono ampiamente partecipati, i giudicati meridionali si svolgono perlopiù a corte e sono affidati a un giudice monocratico. Questo carattere permane nei secoli successivi, quando si affermano novità di non poco conto. Se in precedenza il termine *iudex* si riferiva al principe o al gastaldo, chiamati personalmente a presiedere il processo e ad assegnare la prova, adesso fa capolino un soggetto preposto all'incarico, le cui funzioni probabilmente richiedono una certa preparazione tecnica. I nuovi giudici operano a palazzo o nelle varie sedi comitali, talora alla presenza di un'autorità politica che vigila ma che resta silente.

C'è da chiedersi se questa configurazione del processo e dell'apparato trovi qualche riscontro nelle realtà contigue. Nelle terre soggette a Bisanzio, l'organo giudicante (κριτής) è monocratico e ben distinto dal titolare del potere militare ed amministrativo (στρατηγός): è ragionevole sospettare un prestito dal mondo bizantino. L'A., però, intravede anche una possibile influenza del *Regnum*, laddove la giustizia si è effettivamente professionalizzata (sebbene si assista spesso a giudici itineranti ed organi collegiali presieduti dal detentore del potere politico). Quanto possono aver pesato, nell'importazione del modello, i pochi placiti presieduti da re Ludovico durante i suoi soggiorni al Sud? O l'unificazione a titolo personale dei Principati con Spoleto, ai tempi di Pandolfo Capodiferro? Senz'altro, spicca quel placito beneventano del 1022 celebrato da un gastaldo con due *missi* dell'imperatore Enrico II: per soddisfare la domanda dell'attore nei riguardi di un contumace, si fa ricorso all'*investitura salva querela*, che

trova una certa eco nei territori longobardi. Ma si può affermare con certezza che quell'istituto franco sia penetrato proprio grazie al suddetto processo? Di certo, quel memorabile episodio non determina cambiamenti significativi per quanto attiene la collegialità, che continua a rappresentare un'eccezione per casi di particolare importanza.

A mio parere, più che ad una vera e propria "riforma del processo", si assiste ad una ristrutturazione dell'ordinamento giudiziario che non comporta notevoli trasformazioni sul piano procedurale. Se di riforma si vuol parlare, sarà necessario immaginarla più come una lenta trasformazione che come un disegno predisposto dall'alto. Del resto, la stessa separazione tra le funzioni giudiziarie ed i poteri politico-militari va intesa in senso tendenziale: ancora nel 1076, a Salerno, un processo è celebrato da un soggetto che si qualifica al contempo sia *comes* che *iudex* (CDC, X, 56). E, sempre a Salerno, sotto Guaimario IV e Gisulfo II la *turba fidelium* compare come protagonista del processo: difficile pensare ad una precoce influenza normanna.

Il volume conclude in crescendo. In genere, l'opera colpisce più quando scende nel dettaglio delle singole controversie che quando si dilunga sulle grandi questioni storiografiche: se non altro perché, al di là delle opinioni espresse dall'A. su questo o quel tema (che ritengo quasi sempre condivisibili), i risultati più originali e rilevanti emergono proprio nel terzo capitolo. Per l'ampiezza della documentazione qui compulsata, il lavoro di Indelli è destinato a rappresentare un riferimento utilissimo su un argomento che, finora, era stato fuggacemente trattato dal solo Paolo Delogu (*La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*).

La lettura procede sempre in modo scorrevole, nonostante la mole considerevole di alcune note. Non tutte le note, va detto, rivestono lo stesso valore nell'economia del discorso: alcune appaiono utili per un semplice riepilogo, altre invece contengono indicazioni preziose che schiudono altri orizzonti e sostengono l'argomentazione. I punti trattati nella monografia, e gli stimoli che ne conseguono, sono davvero molti. Intanto, bisogna ringraziare

l'A. per aver proiettato questa luce sulla storia giuridica dei longobardi meridionali, da sempre piuttosto negletta. Non è poco.

Gustavo Adolfo Nobile Mattei